

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 752-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(GORIA)

di concerto col Ministro dei Trasporti
(MANNINO)

col Ministro dell'Interno
(FANFANI)

col Ministro delle Finanze
(GAVA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(CARRARO)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(DE ROSE)

col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile
(GASPARI)

col Ministro della Marina Mercantile
(PRANDINI)

col Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(AMATO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

(V. Stampato n. 752)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 febbraio 1988

(V. Stampato Camera n. 2368)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1988*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici».

All'articolo 5:

al comma 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. È altresì prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle "Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico:*

Identico:

«Art. 4-bis. *Identico*».

Identico:

identico:

«2. *Identico*».

Identico:

«Art. 5-bis. *Identico*».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere", e successive modificazioni».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia»;

al comma 4, le parole: «31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1990»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma».

All'articolo 11:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato».

All'articolo 13:

al comma 1, sono premesse le parole: «Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico:

identico;

identico:

«3. Identico»;

al comma 4, le parole: «31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1991»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma».

Identico:

identico:

«3-bis. Identico».

Identico:

identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

con annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale,».

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. È autorizzata la concessione a favore della regione Calabria di un contributo speciale di lire 100 miliardi nell'anno 1988 per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

1-bis. L'onere farà carico al fondo per la protezione civile, che è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1988.

1-ter. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi»;

al comma 2, le parole: «a valere sulle disponibilità finanziarie delle leggi stesse» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui concessione è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 miliardi, ad integrazione anche del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'articolo 15 è soppresso.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.

3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonché, per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilità sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione" e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Identico:

«Art. 21-bis. *Identico*».

2. *Identico*.

Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987 ().*

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di termini in materia di servizi e opere pubbliche, di agevolazioni tributarie e di scadenza nelle zone colpite dalle recenti calamità naturali, nonché di disporre interventi per le recenti alluvioni in Calabria, per il mantenimento della scorta strategica di prodotti petroliferi e per assicurare la partecipazione italiana alle Conferenze per la sicurezza e la cooperazione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, della marina mercantile, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1988.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Art. 3.

1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da società in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.

2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti servizi, è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.

Art. 4.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1989».

Art. 5.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1988.

2. Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione della istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni».

Art. 6.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1989, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1992».

Art. 7.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1988.

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementato del 70 per cento.

3. Il territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si identifica con la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1988, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contingenti sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 10.

1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali.

Art. 11.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo articolo 18 per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonché gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1° gennaio 1990.

Art. 13.

1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 31 dicembre 1987, previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Art. 14.

1. Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, è prorogato di cinque anni.

2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già prorogato dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 15.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1, in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.

Art. 17.

1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Art. 18.

1. È autorizzata la concessione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di un contributo speciale di lire 100 miliardi nell'anno 1987 a favore della regione Calabria per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. La regione provvede all'individuazione degli interventi ed alla conseguente ripartizione delle somme, d'intesa con gli enti locali interessati.

2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come integrato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, a valere sulle disponibilità finanziarie delle leggi stesse.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonché del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 e del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986,

n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa graverà sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 20.

1. Per consentire ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in lire 180 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 160 miliardi per il 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1987.

COSSIGA

GORIA - MANNINO - FANFANI - GAVA -
BATTAGLIA - CARRARO - DE ROSE -
GASPARI - PRANDINI - ANDREOTTI - AMATO
- COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI